

N. R.G. 1475/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**
Sezione Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Marianna GALIOTO
Serena BACCOLINI
Lorenzo ORSENIGO

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnella causa iscritta al n. **1475/2024** R.G. promossa in grado d'appello*da***BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**

C.F. 09339391006

elettivamente domiciliata in VIA PALERMO 1 MILANO presso lo studio dell'avv.
TROTTA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
unitamente all'avv. GRAZIADEI FRANCESCO

APPELLANTE*contro*

[REDACTED]

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in VIA ALBERTOLLI 9 COMO presso lo studio dell'avv.
FABIANI FRANCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente
all'avv. DALLA ZANNA MARCO

APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALI

OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 418/2024 emessa dal Tribunale di Como in
data 12/4/2024.

CONCLUSIONE DELLE PARTI

per Banca Nazionale del Lavoro spa: *“Piacchia all’Ill.ma Corte di Appello adita, accogliere il presente appello ed in riforma dell’impugnata sentenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - in via principale nel merito, accogliere, in accoglimento dei motivi di impugnazione in narrativa, l’appello proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. avverso la sentenza impugnata, e per l’effetto, in riforma della stessa, rigettare per infondatezza e/o prescrizione ogni domanda proposta dalla [REDACTED] con l’atto di citazione di primo grado; - in via principale nel merito, rigettare l’appello incidentale e l’appello incidentale condizionato formulati dalla [REDACTED] - in via subordinata, nell’ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza, neppure con cauzione, ed in caso di riforma della sentenza impugnata, per l’effetto condannare la [REDACTED] in persona dei legali rappresentanti p.t. a restituire alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. gli importi che verranno eventualmente corrisposti nelle more del giudizio di appello dalla stessa in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo e oltre al maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., commisurato nell’applicazione su tale importo dal giorno del pagamento al saldo del tasso medio per le aperture di credito in conto corrente rilevato e pubblicato in G.U. ex art. 2 co. 1 L. 07.03.1996 n. 108, in considerazione dell’attività di erogazione del credito esercitata da BNL; - in ulteriore subordine, riformare la sentenza impugnata disponendo la compensazione totale (o in subordine parziale) delle spese di lite liquidate in primo grado; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.*

per la [REDACTED] *“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi illustrati nella Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata lo 04.10.2024 e negli atti di primo grado, ➤ IN VIA PRINCIPALE, rigettare e respingere l’appello proposto da Banca Nazionale del Lavoro in quanto inammissibile e/o infondato e/o comunque inaccoglibile per le ragioni esposte in atti e, per l’effetto, confermare la sentenza appellata pronunciata dal Tribunale di Milano n. 418/2024 pubblicata il 12.04.2024; ➤ SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, accogliere il motivo di appello incidentale formulato dalla [REDACTED] e per l’effetto, condannare Banca Nazionale del Lavoro alla refusione anche di € 1.008,00 per i compensi della mediazione civile commerciale obbligatoria previsti dal D.M. n. 55/2014 (e successive modificazioni), esperita vanamente dall’attrice prima di instaurare la causa di primo grado; ➤ IN PUNTO SPESE, in ogni caso, condannare Banca Nazionale del Lavoro anche all’integrale refusione delle spese e compensi di lite del gravame, oltre rimborso forfettario e oneri di legge; Nella denegata ed assolutamente*



non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello adita ritenesse di dover accogliere l'appello proposto da BNL, si ripropongono, anche IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO (come sopra meglio specificato), tutte le domande ed istanze, anche istruttorie, rassegnate in primo grado (si riportano di seguito le conclusioni come precisate nel corso del primo grado adeguandole e semplificandole in conseguenza dello stato del giudizio): previe le declaratorie di legge e del caso, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e per i motivi sopra esposti, accertata e dichiarata la violazione delle specifiche norme del T.U.I.F. e/o dei Regolamenti Consob e/o del T.U.B. e/o dei Regolamenti della Banca d'Italia e/o delle generali norme del codice civile; ➤ IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento della operazione in strumenti finanziari derivati denominata IRS 5867634 negoziata in data 15.04.2011 (doc. 9) nonché del relativo Contratto quadro datato 14.04.2011 (docc. 3a e 3b) per le violazioni normative descritte e elencate in atti oppure, IN VIA CONCORRENTE, accertare e dichiarare il grave inadempimento e la responsabilità contrattuale della Banca convenuta e, per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione della citata operazione I.R.S. (compreso il già citato contratto quadro), tutt'ora in essere, e, conseguentemente, condannare Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite e/o al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla [REDACTED] e più precisamente delle seguenti somme: Euro 217.580,25 per differenziali negativi illegittimamente pagati in esecuzione della sopra citata operazione IRS per mezzo dell'addebito sul c/c n. 1858/1098 acceso presso la filiale di Olgiate Comasco (CO) (differenziali scaduti e pagati dal 31.12.2011 al 30.06.2023 – docc. 11, 12, 45, 46, 47, 48, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65); tutti gli ulteriori importi maturati e maturandi, dopo il 30.06.2023 sino alla scadenza naturale o estinzione del contratto, che verranno pagati e/o addebitati in esecuzione del medesimo contratto IRS sia a titolo di differenziali negativi (con scadenze successive al 30.06.2026) sia a titolo di eventuale costo di estinzione anticipata e/o Mark to Market (stimato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. in Euro 552,20 alla data del 30.06.2023, come da relativa comunicazione - doc. 66); interessi al tasso legale dalla data della messa in mora avvenuta con missiva del 26.02.2020 sino alla data della presente domanda giudiziale (4.11.2021); interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c., come novellato dal D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. con L. 10.11.2014 n. 162 ("Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), dalla data della presente domanda giudiziale (4.11.2021) sino al pagamento del dovuto; ➤ IN VIA ULTERIORMENTE CONCORRENTE, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale, precontrattuale o contrattuale della convenuta per i fatti e i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, condannare



Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla [REDACTED], da quantificarsi come sopra indicato o comunque nella diversa somma che emerge dai documenti prodotti o dalla istruttoria, tenuto conto anche delle commissioni occulte e dei costi impliciti, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria; ➤ IN PUNTO SPESE, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 c.p.c. e ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.28/2010, condannare la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.: - all'integrale rifusione delle spese e compensi di lite, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali e gli oneri fiscali; - all'integrale rifusione delle spese per la consulenza tecnica di parte allegata all'atto di citazione (si veda fattura dott. Marchioni - doc. 38);

- all'integrale rifusione delle spese e compensi sostenuti da parte attrice per il vano esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 (di cui Euro 111,00 per anticipazioni – doc. 23); ➤ IN VIA ISTRUTTORIA e senza inversione dell'onere alla prova (si trascrivono di seguito le istanze istruttorie come riportate nelle conclusioni come precisate nel corso del primo grado con separato foglio depositato l'11.01.2024 per l'udienza del 12.0.2024): "A) ammettersi la Consulenza Tecnica d'Ufficio sui seguenti quesiti (come formulati a pagg. 1-3 della memoria ex art. 183, comma VI, n.2 c.p.c.): I) descrivere le caratteristiche, i parametri finanziari, i rischi e il meccanismo di funzionamento della operazione IRS n. 5867634 oggetto di causa negoziata il 15.04.2011 (doc. 9), alla luce anche del relativo Contratto quadro del 14.04.2011 (docc. 3a e 3b); II) accertare se l'alea e i rischi contrattuali della citata operazione I.R.S. sono stati previsti e ripartiti in eguale misura tra le parti contraenti, indicando quali fossero le probabilità di guadagno di ciascuna parte nonché lo scenario probabilistico di rendimento dell'investimento (come previsto nel paragrafo 2.1. del Quaderno Consob n. 63 dell'aprile del 2009 – doc. 42); III) accertare quali fossero le previsioni di andamento del tasso Euribor all'epoca della stipulazione della predetta operazione di I.R.S. (specificandone le fonti) e, conseguentemente, accertare, secondo un giudizio prognostico ex ante, se le condizioni finanziarie stabilite nella operazione IRS siano state congrue, o no, a tutelare nel tempo parte attrice contro gli effetti di rialzo dei tassi di interesse sull'indebitamento in essere; IV) indicare se l'Importo di riferimento sottostante all'IRS oggetto di causa, costituito dal contratto di finanziamento del 13.05.2010 come integrato in data 14.04.2011 (docc. 2a e 2b), sia rimasto allineato nel tempo rispetto all'indebitamento preso come riferimento dalla banca per strutturare lo strumento finanziario derivato, anche tenuto conto degli effetti della sua anticipata estinzione avvenuta in data 25.06.2020 (doc. 16); V) indicare se esistevano strumenti finanziari, alternativi all'IRS, che potessero assolvere alla funzione di copertura, come l'Opzione Cap e ne specifichi gli elementi essenziali compreso il prezzo di mercato al 15.04.2011 (con riferimento sia ad una Opzione Cap con strike uguale al tasso fisso dell'IRS pari al 3,90% sia con strike uguale al tasso sintetico dell'IRS +finanziamento pari al 5,30%), anche al fine di verificare il rispetto



dell'adeguatezza e appropriatezza della operazione rispetto al profilo finanziario del cliente e agli obiettivi di investimento; VI) verificare se l'operazione IRS oggetto di causa rientrasse nel perimetro degli strumenti finanziari adeguati ed appropriati rispetto al profilo finanziario della società attrice e ai suoi obiettivi di investimento, confrontando anche il Questionario di profilatura per le persone giuridiche al dettaglio datato 15.04.2011 (doc. 6);

VII) verificare e confrontare il tasso di mercato (e il tasso offerto dalla stessa BNL secondo i suoi fogli informativi – doc. 40) di un mutuo agrario della durata di 15 anni a tasso fisso (garantito, come nel caso di specie, da ipoteca, fideiussione di terzi e garanzia agricola sussidiaria) rispetto al tasso sintetico dell'operazione combinata composta dall'IRS oggetto di causa e dal mutuo a tasso variabile del 13.05.2010-14.04.2011 (docc. 2a e 2b); VIII) verificare se la contrattualistica dell'IRS prodotta in atti contenga l'indicazione: di un oggettivo metodo di calcolo del MTM (che sia idoneo a portare due distinti operatori di mercato al medesimo risultato), del valore del MTM al momento della stipula, degli scenari probabilistici di rendimento dell'investimento e delle previsioni sull'andamento futuro del tasso Euribor; IX) calcolare quale fosse il valore del MTM della operazione I.R.S. oggetto di causa alla data della sua stipulazione, esplicitandone la metodologia di calcolo con particolare riguardo alla costruzione delle curve dei tassi forward (così dette Swap curve), ai suoi correttivi e alla metodologia utilizzata per l'interpolazione (lineare o cubica); accertare l'applicazione da parte della banca di commissioni occulte e/o di costi impliciti e/o di margini eccedenti quelli indicati nella contrattualistica (in particolare nella Conferma - doc. 9) del contratto IRS oggetto di causa; XI) calcolare e verificare, alla luce dei documenti prodotti in atti, il totale delle complessive somme pagate dalla società attrice in esecuzione del contratto IRS oggetto di causa e quella potenziale ancora da pagare fino alla data di naturale estinzione del contratto. B) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. Vero che tutti i rapporti e le operazioni bancarie della famiglia [REDACTED], comprese quelle relative alla società attrice, venivano gestite dal sig. [REDACTED] (rispettivamente padre e madre dei due giovani soci della società attrice) e che quest'ultima era l'unica della famiglia che si occupava di accedere fisicamente agli sportelli di BNL? (testi: [REDACTED])

[REDACTED]. 2. Vero che era il dott. [REDACTED] che si recava presso l'abitazione della famiglia [REDACTED] quanto vi era necessita, per di raccogliere la firma dei componenti della stessa famiglia e che ciò è avvenuto anche nel corso dell'anno 2011 per la sottoscrizione dei documenti relativi al finanziamento e al derivato oggetto di causa? (testi: [REDACTED])

[REDACTED]. 3. Vero che l'unico funzionario di BNL con cui trattarono i due soci della società attrice per la stipula del contratto IRS oggetto di causa era il dott. [REDACTED]? (testi: sig. [REDACTED])



[REDACTED]).
4. Vero che tutti gli incontri che vi furono tra i due soci della società attrice e il dott. [REDACTED] relativi all'offerta e negoziazione del contratto IRS oggetto di causa sono avvenuti fuori dai locali commerciali della banca convenuta e più precisamente sono avvenuti presso la residenza dei sig.ri [REDACTED]

[REDACTED], salvo in un'occasione che sono avvenuti presso lo studio del notaio dott.ssa [REDACTED] sito in Fino Mornasco? (testi: [REDACTED]

[REDACTED]). 5. Vero che il dott. [REDACTED] nei primi 14 giorni del mese di aprile 2011 propose ai due soci della società attrice la stipula di un "contratto di assicurazione", poi rivelatosi essere lo strumento finanziario IRS oggetto di causa, tramite dei brevi contatti telefonici che preannunciavano l'unico incontro che vi fu in presenza per presentare il detto contratto? (testi: [REDACTED]

[REDACTED]). 6. Vero che, più precisamente, un giorno di poco antecedente alla conclusione del contratto IRS oggetto di causa (avvenuta il 14-15 aprile 2011), il dott. [REDACTED] recatosi appositamente presso la residenza dei soci della società attrice in [REDACTED], proponeva ai medesimi fratelli [REDACTED] di stipulare un "contratto di assicurazione" offerto da BNL per tutelarsi contro il futuro aumento del tasso di interesse? (testi: [REDACTED]

[REDACTED]). 7. Vero che, in tale incontro, il dott. [REDACTED] rappresentava ai due soci della società attrice che la scelta di un mutuo a tasso variabile, unita ad una assicurazione contro il rialzo dei tassi, avrebbe consentito alla Società attrice di ottenere un risultato economicamente più vantaggioso rispetto ad un mutuo a tasso fisso? (testi: [REDACTED]

[REDACTED]). 8. Vero che i fratelli [REDACTED] chiedevano al dott. [REDACTED] più volte la preventiva consegna dei documenti relativi alla detta assicurazione (poi rivelatasi uno strumento finanziario derivato) per poterli visionare prima della loro sottoscrizione, ma invano? (testi: [REDACTED]

[REDACTED] in data 14 aprile 2011 sottoscrivevano il "Contratto quadro per le operazioni in strumenti finanziari derivati" (doc. 3a e 3b che si mostrano al teste) in occasione della sottoscrizione dell'Atto integrativo e di quietanza del finanziamento (di pari data) presso lo studio del notaio dott.ssa [REDACTED]

[REDACTED]? (testi: [REDACTED]).



10. Vero che tale documento (il Contratto quadro) veniva sottoposto per la firma ai due soci della società attrice, per la prima volta, poco prima della lettura dell'atto da parte del notaio e che dopo la sua sottoscrizione veniva trattenuto dal dott. [REDACTED], senza rilasciarne una copia ai fratelli [REDACTED]? (testi: [REDACTED]).

11. Vero che il dott. [REDACTED] in data 15 aprile 2011, nel pomeriggio dopo pranzo (comunque prima delle ore 15:00), si recava presso la sede della società attrice in [REDACTED], senza appuntamento, per fare sottoscrivere ai fratelli [REDACTED] la "Proposta" e il "Questionario profilatura", la "Scheda prodotto" e il "Documento di sintesi" (docc. 4, 5, 6 e 7 che si mostrano al teste) e che [REDACTED] firmava i detti moduli nella serra di vendita (alla presenza del padre che aveva accompagnato il dott. [REDACTED] e dei sig.ri [REDACTED] [REDACTED] apponeva la firma seduto al volante del furgone mentre era intento ad uscire per un lavoro insieme ai due dipendenti della ditta [REDACTED] [REDACTED])? (testi: [REDACTED]).

[REDACTED]. Vero che nella sopra detta occasione tali documenti (la "Proposta" e il "Questionario profilatura", la "Scheda prodotto" e il "Documento di sintesi" - docc. 4, 5, 6 e 7 che si mostrano al teste) venivano sottoposti per la prima volta ai due soci della società attrice e che, nonostante ciò, dopo la loro sottoscrizione, venivano trattenuti dal dott. [REDACTED] senza rilasciarne una copia ai fratelli [REDACTED]? (testi: [REDACTED]).

13. Vero che il dott. [REDACTED] in data 10 maggio 2011, alle ore 15:00 circa, in una giornata molto affollata di clienti poiché nel periodo della festa della mamma, si recava presso la sede della società attrice in [REDACTED] per fare sottoscrivere ai fratelli [REDACTED] la "Conferma" contrattuale (doc. 9 che si mostra al teste) e che [REDACTED] apponeva la propria firma nella serra di vendita (alla presenza di molti testimoni tra i quali anche il padre e i signori [REDACTED] [REDACTED]) mentre [REDACTED] rientrava appositamente con il camion della ditta, con a bordo i dipendenti, per sottoscrivere i documenti e apponeva la sua firma nel parcheggio della serra seduto alla guida del furgone? (testi: [REDACTED]).

[REDACTED]. 14. Vero che subito dopo la sottoscrizione sia del contratto quadro presso il notaio dott.ssa Pelizzatti in data 14.04.2011, sia degli altri documenti contrattuali sopra citati in data 15.04.2011 ("Proposta", "Questionario profilatura", "Scheda prodotto" e "Documento di sintesi" - docc. 3, 4, 5, 6 e 7 che si mostrano al teste), il sig. [REDACTED] chiedeva al dott. [REDACTED] il rilascio di una loro copia per poterli esaminare, ma il dott. [REDACTED] riferiva che la consegna dei detti documenti sarebbe avvenuta successivamente tramite spedizione postale o ritiro in filiale di Olgiate Comasco? (testi: [REDACTED]).



- incontro avvenuto presso l'abitazione dei clienti, a rinunciare al tasso fisso e a optare per un mutuo a tasso variabile; il prodotto finanziario IRS offerto dalla banca era stato rappresentato come "un'assicurazione", che avrebbe protetto la posizione debitoria derivante dal contratto di mutuo a tasso variabile contro l'aumento del tasso Euribor;
- che la firma dei soci sul "*Contratto quadro per le operazioni in strumenti finanziari derivati*" era stata apposta in occasione della sottoscrizione dell'Atto integrativo e di quietanza del finanziamento presso lo studio del notaio dott.ssa [REDACTED];
 - che dopo l'esecuzione della negoziazione del prodotto finanziario il dott. [REDACTED] si era recato in Appiano Gentile, presso la sede della società cliente, per raccogliere le firme dei soci sulla "*Proposta*", sul "*Questionario profilatura*", sulla "*Scheda prodotto*" e sul "*Documento di sintesi*", documenti preconfezionati su moduli prestampati e non preventivamente sottoposti all'attenzione dei soci;
 - che la firma sulla Proposta e sugli altri documenti contrattuali relativi all'IRS ("*Questionario profilatura*", "*Scheda prodotto*" e "*Documento di sintesi*") era stata apposta dai soci in data 15/4/2011 presso l'abitazione dei clienti, in orario successivo alla negoziazione del prodotto finanziario;
 - che la firma dei soci sulla "*Conferma*" in data 10/5/2011 era stata raccolta presso il negozio in [REDACTED];
 - che tutti i moduli contrattuali sottoscrittore erano stati trattenuti dal dott. [REDACTED], con la previsione che sarebbero stati inviati in un secondo momento all'azienda agricola, poiché dovevano essere sottoscritti da un altro funzionario della banca, ma che tale consegna non era mai avvenuta;
 - che la documentazione contrattuale era stata ottenuta solo nel periodo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, a seguito delle formali richieste inoltrate dall'azienda correntista (prima richiesta in data 5/11/2019);
 - che l'operazione in strumenti finanziari derivati IRS n. 5867634, aveva causato perdite sia come da differenziali negativi addebitati sul conto corrente n. 1858/1098, intestato all'azienda agricola e acceso presso la filiale di Olgiate Comasco, sia per la perdita potenziale del valore del *Mark to Market*;
 - che in data 25/6/2020 il mutuo era stato anticipatamente estinto.

L'azienda agricola, in diritto, ha lamentato:

- la violazione dell'art. 21 TUF e del Regolamento Consob n. 16190/2007 recante norme di attuazione del d.lgs. n. 58/98 per esserle state fornite indicazioni fuorvianti circa l'andamento del mercato e sui rischi che l'operazione finanziaria in derivati comportava, risultando il prodotto finanziario non idoneo alla funzione prospettata e alla profilatura degli investitori;
- la nullità del contratto quadro e della successiva operazione in derivati con riferimento ad una pluralità di disposizione: a) per violazione dell'art. 30 TUF poiché lo schema contrattuale non riportava indicazioni sulla facoltà di recesso; b) per violazione



dell'art. 23 TUF per non avere la banca consegnato ai soci sottoscrittori copia del contratto quadro; c) per carenza di causa in astratto e meritevolezza in ragione del forte squilibrio iniziale dell'alea in rapporto alle previsionsi di mercato, per mancata indicazione del *Mark to Market*, per inidoneità dello strumento finanziario a svolgere nel tempo la sua funzione di copertura e, comunque, poiché contenente commissioni occulte e costi impliciti.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita Banca Nazionale del Lavoro spa contestando la ricostruzione fattuale offerta da controparte, circa le modalità attraverso cui si era giunti alla negoziazione dell'operazione finanziaria in derivati.

In diritto, la banca ha eccepito:

- la prescrizione quinquennale delle domande fondate sulla responsabilità extracontrattuale e precontrattuale della banca, delle domande di annullamento e di nullità ex art. 30 TUF nonché la prescrizione decennale delle domande fondate sulla responsabilità contrattuale e, comunque, di ripetizione;
- di avere fornito all'azienda agricola tutte le informazioni necessarie in relazione all'operazione in contestazione, comprese quelle riferite ai costi e alle commissioni applicate;
- l'infondatezza, nel merito, delle domande di nullità e risarcitorie proposte in quanto la scelta del tasso variabile era da ricondursi agli investitori e che la funzione di copertura del derivato era incontestabile.

La banca convenuta ha concluso, in via principale, per il rigetto di tutte le domande formulate dall'azienda agricola; in via subordinata, ha richiesto una declaratoria di nullità parziale ex art. 1419 cod. civ. del contratto derivato e, in ulteriore subordine, ha formulato ulteriori istanze con previsione, sull'eventuale condanna, di interesse legali solo dalla domanda e con esclusione della rivalutazione monetaria.

Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda di nullità ex art. 23 TUF del contratto quadro stipulato in data 14/4/2011 per mancata consegna di copia del documento alla cliente e, dunque, per carenza della forma prescritta a pena di nullità, argomentando sulla base della citata disposizione¹ e dei principi di diritto enunciati dalle ss. uu. della Suprema Corte, con sentenza n. 898/2018, e successivamente dalla sez. I civ. con ordinanza n. 9187/2021.

Il Tribunale di Como:

¹ L'art. 23, comma 1, TUF nella versione vigente all'epoca dei fatti disponeva: "I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Il testo vigente successivamente al 26/8/2017, a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 129/2017 ha mantenuto la previsione dell'obbligo di consegna del contratto.



- in merito all'obbligo di consegna della copia del contratto quadro, ha osservato *“come il precetto normativo in modo “inequivoco” preveda la redazione per iscritto del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento e la consegna della scrittura al cliente, così imponendo un vincolo di forma del negozio di tipo “composito”, “in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale”*;
- in merito all'onere della prova, ha concluso che: *“ Nel caso in esame, a fronte della specifica e tempestiva allegazione, da parte dell'attrice, di non aver ricevuto, all'atto della sottoscrizione, copia del contratto quadro di cui è causa, non è stata provata in alcun modo in giudizio, da parte della banca, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, l'avvenuta consegna della copia, essendosi limitata la convenuta ad allegare, senza dimostrarlo, che tutta la documentazione contrattuale sarebbe stata consegnata in sede di sottoscrizione..... Pertanto, mancando la prova dell'avvenuta consegna all'attrice di copia del contratto al momento della sottoscrizione e, quindi, di conclusione nelle forme di legge, lo stesso deve essere dichiarato nullo ex art. 1418, c. 3, c.c. e 23, c. 1, ultimo periodo, TUF. All'accertamento della nullità del contratto consegue il diritto dell'attrice ad ottenere la ripetizione di tutte le somme pagate in forza dei differenziali negativi addebitati per effetto del contratto ”*;
- ha disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitto, sollevata dalla banca, avendo l'azienda agricola fornito prova documentale dell'avvenuta interruzione della prescrizione, mediante missiva (inviata a mezzo pec e a mezzo raccomandata AR) di messa in mora in data 26-27/2/2020², e, dunque, entro i dieci anni dal primo pagamento eseguito in relazione all'operazione IRS risalente al 31/12/2011 e, comunque, dalla stipula del contratto del 14/4/2011;
- ha osservato, comunque, che alla missiva di costituzione in mora citata era seguita, sempre entro i dieci anni, sia l'instaurazione del procedimento di mediazione, conclusosi negativamente in data 17/9/2020, sia la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado in data 4/11/2021;
- ha osservato che l'importo a titolo di differenziali (€ 217.580,25) non era stato specificamente contestato dalla banca, se non con riguardo alla necessità di escludere dal credito restitutorio la parte riferibile al *Mark to Market*;
- ha ritenuto fondata tale ultima contestazione sollevata dalla banca e disatteso la domanda diretta ad ottenere la ripetizione della somma corrispondente al *Mark to Market*, affermando che l'azienda agricola non aveva provato di avere sostenuto alcun esborso a tale titolo;
- ha condannato BNL spa ex art. 2033 cod. civ. a restituire alla cliente l'importo sopra indicato, maggiorato di interessi secondo il tasso legale dal 26/2/2020, data della prima domanda stragiudiziale di ripetizione, non essendo stata provata la mala fede

² Con tale missiva l'azienda agricola aveva intimato a BNL spa di restituire i differenziali negativi addebitati per effetto del contratto.



dell'*accipiens*, sino al saldo e dalla data di notifica dell'atto di citazione (4/11/2021) al tasso determinato a norma dell'art. 1284, comma 4, cod. civ.; non è stata riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi, quello restitutorio, di debito di valuta;

- ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento del "danno da ritardo", formulata dall'azienda agricola, per la "*mancata integrale consegna all'investitore dei documenti finanziari e contrattuali nonché la tardiva consegna dei documenti contabili*", in assenza di specifica allegazione e prova del concreto pregiudizio subito;
- ha regolamentato le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cpc, tenendo conto dei parametri dello scaglione DM n. 147/2022, dato dal valore della causa, e liquidato alla voce spese (€ 896,00) anche quelle che sostenute per la mediazione obbligatoria;
- le spese sostenute per il consulente tecnico di parte non sono state riconosciute poiché ritenute superflue.

Banca Nazionale del Lavoro spa ha interposto appello chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare tutte le domande formulate dall'azienda agricola e di condannare l'appellata alla restituzione delle somme versare in esecuzione della sentenza impugnata.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita la [REDACTED] riproponendo, in diritto, la linea difensiva sostenuta in primo grado e concludendo per il rigetto dell'appello.

In via incidentale, ha chiesto la condanna della banca spa alla refusione delle spese sostenute per avere dato corso alla mediazione civile commerciale obbligatoria (€1.008,00).

In via incidentale condizionata ha insistito per l'accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado, ivi comprese le richieste istruttorie in epigrafe riportate.

Disattesa l'istanza ex art. 283 cpc, la causa è stata fissata ai sensi dell'art. 352 cpc.

Le parti nei termini concessi hanno provveduto al deposito delle note contenente la precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi conclusivi.

La causa all'odierna udienza è stata rimessa in decisione.

La Corte ha provveduto, nella composizione in epigrafe riportata, alla decisione sulla base della seguente motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo in via principale** Banca Nazionale del Lavoro spa ha contestato la decisione del Tribunale di Como con cui ha accertato la nullità ex art. 23 TUF del contratto quadro per mancata consegna del documento.

La banca ha sostenuto il motivo con argomentazioni che hanno riguardato sia la qualificazione giuridica dell'obbligo di consegna sia la valutazione data dal Giudice di primo grado delle risultanze processuali; ha ribadito che, anche a voler accedere alla



tesi in diritto sostenuta dalla controparte, l'allegata condotta omissiva avrebbe consentito all'azienda agricola esclusivamente di fare ricorso ai soli rimedi tipici dell'inadempimento e che, comunque, una più attenta lettura della documentazione prodotta avrebbe dovuto portare il Giudice di primo grado a ritenere provato l'intervenuto rispetto dell'obbligo di consegna.

La Corte ritiene il motivo infondato.

Il rispetto dell'obbligo in questione è stato valutato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini protettivi dell'investitore a far tempo dalla sentenza della I sez. civ. n. 7283/2013.

Con la sentenza n. 898/2018 le ss.uu. della Suprema Corte, nel ricostruire la disciplina dell'art. 23 TUF, hanno affermato che la nullità prevista debba essere intesa non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore, con la conseguenza che tale requisito debba ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente: *“ Si è quindi in presenza di un precetto normativo che in modo inequivoco prevede la redazione per iscritto del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento e la consegna della scrittura al cliente, a cui si attribuisce la facoltà di far valere la nullità in caso di inosservanza della forma prescritta. Le previsioni in oggetto rendono ben chiara la ratio della norma. La nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto in base all'art. 30 del regolamento Consob, siccome prevedente le modalità di svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario. Va da sé che la finalità protettiva nei confronti dell'investitore si riverbera in via mediata sulla regolarità e trasparenza del mercato del credito. L'aver individuato la ragione giustificatrice della prescrizione normativa non vale peraltro a risolvere di per sé la questione che qui interessa, ma sostanzialmente ad indirizzare l'interpretazione dei profili che qui si pongono, e cioè il rapporto tra il perfezionamento del contratto e la forma con cui questo si estrinseca, e tra il documento in forma scritta come espressione della regolamentazione del rapporto e la sottoscrizione come riferibilità dell'atto. Il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativa, anche la consegna del documento contrattuale), nell'ambito di quel che è stato definito come neo-formalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti secondo quella che è la funzione propria della norma e non*



automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità” (pag.12 della sentenza).

Tali principi hanno trovato conferma, sempre in materia di intermediazione finanziaria, in successivi interventi della I sez. civ. della Suprema Corte³ e sono stati coerentemente completati da analoghe decisioni di legittimità intervenute in relazione ai contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all’art. 117 comma 1 TUB⁴, disposizione che contiene una formulazione sovrapponibile a quella di cui all’art. 23 TUF.

Con l’ordinanza n. 5190/2025, da ultimo, la I sez. civ. ha affermato che *“il requisito della forma ex art. 1325 n. 4 c.c. essere inteso, non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa» (in termini v. Cass. n. 12959/2018; Cass. n.14646/2018; Cass. n. 16406/2018; Cass. n. 23959/2019); quindi è infondata la tesi per cui l’obbligo di consegna della documentazione contrattuale di cui all’art. 117 TUB attiene alla sola fase dell’esecuzione e non alla stipulazione del contratto, confondendosi in tal modo le disposizioni e la ratio dell’art. 117 TUB col diritto alla consegna della documentazione bancaria previsto dall’art. 119 TUB, successivo alla conclusione dell’accordo: infatti secondo questa Corte la disciplina della trasparenza bancaria è «preordinata alla piena conoscenza da parte del cliente del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso associati, sia prima della conclusione del contratto, sia in fase precontrattuale (art. 116) sia in sede di stipulazione del contratto (art. 117) sia nel corso della sua esecuzione (art. 118 e art. 119)» (Cass. n. 24641/2021)”*.

Il dibattito sviluppatosi relativamente alla portata dell’obbligo di consegna della documentazione contrattuale e alla differenza tra regole di validità e regole di condotta, su cui le parti si sono ampiamente confrontate, non porta questa Corte a discostarsi dai principi enunciati dalle rigorose pronunce di legittimità in precedenza esaminate.

Come osservato dal Giudice di primo grado, stante la previsione della disposizione, la consegna della documentazione contrattuale è un requisito funzionale della forma ed è posta sullo stesso piano della redazione per iscritto dell’accordo.

La sua omissione comporta una nullità speciale, che si differenzia dalle regole tradizionali civilistiche che regolano l’invalidità nel negozio.

Diversamente argomentando, se si ritenesse sufficiente, per l’intermediario, raccogliere la sottoscrizione del cliente e/o dare esecuzione al contratto appare evidente che la finalità di tutela del contraente più debole, voluta dall’art. 23 TUF, risulterebbe compromessa.

Tanto premesso, l’indagine della Corte deve ora spostarsi sul piano probatorio.

³ Cass. sez. I civ. ord. n. 14646/2018; Cass. sez. civ. ord. n. 16362/2018; Cass. sez. I civ. ord. n. 24669/2019 contra Cass. sez. I civ. ord. n. 32279/2025.

⁴ Cass. sez. I civ. n. 9196/2021.



Banca Nazionale del Lavoro spa con il primo atto difensivo, depositato avanti al Tribunale di Como, non ha espressamente contestato quanto allegato dall'azienda agricola in ordine all'omessa consegna del contratto quadro.

La linea difensiva della banca è stata impostata inizialmente sulla natura dell'obbligo comportamentale, imposto dalla norma, e sulle esaurienti informazioni date alla cliente.

Nel corso del giudizio ha ampliato la difesa rivendicando di avere, comunque, fornito prova dell'avvenuta consegna del contratto quadro.

La [REDACTED] ha accettato il contraddittorio su tutte le questioni sollevate.

Il Tribunale di Como ha accertato che la banca non aveva provato, come doveva, di avere consegnato copia del contratto quadro all'atto della sottoscrizione o, comunque, prima della negoziazione del derivato.

La Corte condivide tali conclusioni.

A integrazione della motivazione della sentenza impugnata, osserva quanto segue.

Banca Nazionale del Lavoro spa non ha prodotto in giudizio copia del contratto quadro con l'attestazione della ricezione del documento da parte della cliente.

Nel corso del giudizio di primo grado, con le conclusioni precisate in data 11/1/2024, ha rinunciato alla richiesta di prova orale formulata con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc.

Dall'esame della documentazione, ritualmente acquisita nel contraddittorio delle parti, non emergono indizi gravi e concordanti che consentano di pervenire, in via presuntiva, a conclusioni diverse da quelle riportate nella sentenza impugnata.

Il contenuto della missiva del 25/3/2020⁵, inviata dalla banca in risposta al reclamo/diffida ex art. 119 TUB, d.lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 2016/679 proposto dall'azienda agricola in data 24/2/2020⁶, si pone in contrasto con la precedente comunicazione (e-mail del 6/11/2019)⁷, che lo stesso istituto di credito aveva inoltrato alla cliente (allegando la documentazione contrattuale) in riscontro alla richiesta del 5/11/2019.

L'ulteriore documentazione prodotta dalla banca⁸, a giudizio della Corte, non risulta rilevante poiché attiene all'ordine di investimento e non il contratto quadro.

Il contratto quadro, interessato alla nullità ex art. 23 comma 1 TUF, è volto a disciplinare il rapporto diretto alla prestazione del servizio di negoziazione di una pluralità di strumenti finanziari e, per giurisprudenza consolidata⁹, si configura come accordo autonomo rispetto ai singoli servizi di investimento/disinvestimento.

⁵ Doc. n. 19 prodotto dall'azienda agricola.

⁶ Doc. n. 18 prodotto dall'azienda agricola.

⁷ Doc. n. 17 prodotto dall'azienda agricola.

⁸ Doc. n. 4 (conferma negoziazione prodotto finanziario), n. 6 (Termsheet in data 14/4/2011), n. 7 (questionario cliente/investitore), n. 9 (contratto unico per la prestazione di servizi di investimento co cui l'azienda agricola ha conferito l'incarico di amministrare e custodire gli strumenti finanziari).

⁹ Cass. sez. I civ. n. 24015/2019; Cass. sez. I civ. ord. n. 16106/2019; Cass. sez. I civ. n. 19759/2017.



Conclusivamente, il motivo deve essere disatteso.

Con il **secondo motivo di appello in via principale** la banca ha contestato l'intervenuta applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cpc, assicurata dal Giudice di primo grado dalla data di notifica dell'atto di citazione (4/11/2021).

La banca appellante ha lamentato che il Tribunale di Como si sarebbe limitato a richiamare l'ordinanza n. 61/2023 della Suprema Corte e ha fatto riferimento ad un diverso indirizzo giurisprudenziale, volto ad affermare che l'art. 1284 comma 4 cpc troverebbe applicazione solo per i crediti di natura contrattuale e non anche per quelli sorti ex lege, quale è il credito per la ripetizione di un indebito oggettivo per cui si procede.

Il motivo, nei termini proposti, è infondato.

La giurisprudenza richiamata dalla banca appellante è antecedente all'intervento reso dalle ss.uu. della Suprema Corte con sentenza n. 12449/2024.

La statuizione del Tribunale di Como è in linea anche con la più recente giurisprudenza di legittimità, con cui le sezioni semplici¹⁰ hanno dato continuità ai principi di diritto enunciati dalle ss.uu. e affermato che il saggio di interessi di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle.

Con il **terzo motivo in via principale** Banca Nazionale per il Lavoro spa ha contestato la regolamentazione delle spese di lite e ne ha richiesto la compensazione.

La Corte ritiene il motivo infondato.

Il giudizio in primo grado è stato introdotto (atto notificato in data 4/11/2021) dopo alcuni anni dalla pronuncia n. 898/2018 delle ss.uu. della Suprema Corte quando, dunque, le ragioni giustificatrici della prescrizione normativa di cui all'art. 23 comma 1 TUF erano state ampiamente esaminate.

Non può ignorarsi che le ss.uu. della Suprema Corte, seppur chiamate ad esprimersi solo sulla questione specifica del requisito della forma con riguardo alla necessità o meno della sottoscrizione *ad substantiam* da parte dell'intermediario, con la decisione hanno posto l'attenzione alla formazione di un consenso consapevole da parte dell'investitore e, attraverso una precisa ricostruzione della nullità speciale di cui all'art. 23 TUF, hanno fornito all'interprete precisi elementi di valutazione, che non possono essere ignorati.

La statuizione di condanna ex art. 91 cpc della banca resa dal Tribunale di Como risponde al criterio di soccombenza e, dunque, deve trovare conferma.

La banca appellante, pur non proponendo ulteriori motivi di gravame, oltre a quelli in precedenza esaminati, nelle conclusioni rassegnate avanti alla Corte ha fatto riferimento

¹⁰ Da ultimo cfr. Cass. civ. sez. III civ. ord. n. 7677/2025.



alla prescrizione, eccezione che il Giudice di primo grado ha esaminato e ritenuto infondata.

Con l'atto di appello (pag. 29 e ss.) l'istituto di credito ha riproposto la tesi sostenuta in primo grado, senza affrontare la questione dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità ex art. 23 TUF del contratto quadro per difetto di forma e senza confrontarsi con la sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato la conseguente nullità dell'operazione in derivati e la decorrenza della prescrizione decennale dell'azione ex art. 2033 cod. civ.

La Corte rinvia a quanto puntualmente osservato dal Giudice di primo grado e alla prova fornita dall'azienda agricola dell'interruzione della prescrizione, come nella motivazione che precede riportato.

Quanto alla somma riconosciuta dal Tribunale di Como, la Corte - per mera completezza- osserva che le reiterate generiche contestazioni (pag. 38 e ss. dell'atto di appello) non consentono di superare quanto riportato nella sentenza impugnata.

Con l'appello in via incidentale la ██████████ ha lamentato il mancato riconoscimento delle spese sostenute per la procedura di mediazione.

Contrariamente a quanto affermato dall'appellante in via incidentale il Giudice di primo grado ha liquidato le spese della mediazione nella misura richiesta con la nota spese depositata in data 29/3/2024 e per le voci indicate (avvio della procedura di mediazione e copia verbale negativo di mediazione del 17/9/2020).

Quello di cui si lamenta l'appellante in via incidentale è il mancato riconoscimento di ulteriori spese sostenute per i compensi dovuti al professionista, che ha assistito l'azienda agricola nella procedura di mediazione.

La richiesta è infondata.

Le spese della mediazione obbligatoria sono equiparabili alle spese processuali ex art. 91 cpc¹¹ e, in quanto tali, astrattamente ripetibili dalla parte vittoriosa.

Tuttavia, trattandosi di spese sostenute prima dell'avvio del giudizio, occorre che sia fornita prova dell'effettivo intervenuto esborso.

L'azienda agricola non ha assolto a tale onere probatorio.

Il Giudice di primo grado ha tenuto conto dei principi in diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e ha liquidato solo gli esborsi provati con la documentazione prodotta (fatture n. 290/E del 24/9/2020 e 228/E del 28/7/2020 emesse da Emediation).

I motivi di appello in via incidentale condizionato sono assorbiti dal rigetto dell'appello formulato in via principale dalla banca.

¹¹ Cass. sez. II civ. ord. n. 32306/2023



La sentenza impugnata viene confermata.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, vengono poste a carico di Banca Nazionale del Lavoro spa, parte sostanzialmente soccombente.

La liquidazione tiene conto dello scaglione ex DM n. 147/20022 dato dal valore della controversia, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi e con esclusione di quella istruttoria non tenutasi.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa così dispone:

1. rigetta l'appello in via principale proposto da Banca Nazionale del Lavoro spa;
2. rigetta l'appello in via incidentale proposto dalla [REDACTED] e dichiara assorbito l'appello in via incidentale condizionato formulato dall'appellata;
3. conferma la sentenza impugnata;
4. condanna Banca Nazionale del Lavoro spa al pagamento in favore della [REDACTED] delle spese di lite del grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di parte appellante in via principale e di parte appellante in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/02, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.

Milano il 17/9/2025

Il Consigliere rel. est.
Serena Baccolini

Il Presidente
Marianna Galioto

